



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al numero 1167/2020 R.G., promossa da

Parte_1 (c.f. *C.F._1*)

Con il patrocinio dell'Avv.

attore

contro

CP_1 (c.f. *C.F._2*)

Con il patrocinio dell'Avv.

convenuto

**CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente causa ha ad oggetto obbligazioni contrattuali.

Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.

Con ordinanza del 18 Marzo 2025 il Giudice disponeva *ex art. 5 quater* del D.lgs.28/2010 il procedimento di mediazione al fine di transigere la lite onerando entrambe le parti di avviare il procedimento e assegnando termine fino all'udienza del 16 settembre 2025.

All'udienza *de quo* le parti, non ottemperando alla disposizione del giudice, non avevano esperito il procedimento di mediazione demandato.

La disciplina della mediazione c.d. demandata (o delegata) è contenuta nell'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".

Tale disciplina, entrata in vigore il 21 marzo 2010, è stata radicalmente novellata ad opera del c.d. decreto del fare, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", conv., con mod., nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

La riforma del 2013 ha mutato la natura della mediazione demandata: non si tratta più di un mero invito non vincolante, ma di un onere gravante sulle parti in conseguenza del provvedimento del giudice. È stato difatti al riguardo osservato come, disposta la mediazione dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, la partecipazione al relativo procedimento sia sottratta alla disponibilità delle parti, e non richieda alcuna loro accettazione (Trib. Firenze, 30.9.2014).

A differenza della c.d. mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis, la disciplina della mediazione disposta dal giudice ha portata generale: in qualunque controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili il giudice può inviare le parti in mediazione *ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010*.

La natura obbligatoria della mediazione demandata discende, come per la mediazione c.d. obbligatoria, *ex lege* – dalla circostanza che, a seguito dell'invio del giudice, l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale già pendente innanzi al giudice che, appunto, ha inviato le parti in mediazione: "il giudice ... può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

Ovviamente, ciò che è obbligatorio (cioè, sanzionato con l'improcedibilità della domanda) è solo il mancato tentativo di mediazione, non la mancata conciliazione: è obbligatorio quindi (nel senso ora specificato) provare a raggiungere l'accordo conciliativo tramite il procedimento di mediazione (non è invece obbligatorio raggiungere effettivamente l'accordo conciliativo).

Inoltre, va precisato che nella mediazione *iussu iudicis*, la condizione di procedibilità è assolta quando la mediazione sia esperita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice (Cass. 40035/2021).

Pertanto, se la mediazione non viene svolta, il Giudice blocca il processo (non si pronuncia sul merito della domanda postagli, ma ne rileva l'improcedibilità).

Si specifica che l'improcedibilità si ha quando un processo, già validamente instaurato, non può più proseguire in quanto le parti hanno omesso il compimento di un atto di impulso del giudizio quale è l'ottemperanza all'ordinanza giudiziaria citata.

Infatti, il tratto caratteristico dell'improcedibilità della domanda consiste "nell'attinenza della figura all'esclusiva sfera processuale, senza influsso dal o sul merito. Essa può definirsi dunque come la conseguenza, di natura sanzionatoria e perciò doverosamente testuale, di un comportamento

procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto, espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo”.

La dichiarazione di improcedibilità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, quindi, non impedisce la riproposizione della domanda giudiziale, dal momento che la chiusura del giudizio in rito non estingue il diritto di azione riconosciuto al cittadino.

Orbene, nel caso di specie dal momento che le parti non hanno dato avvio al procedimento di mediazione nel termine stabilito dal Giudice fissato tenuto conto del disposto dell’art.6 del Dlgs. 28/2010, la causa non è procedibile.

Sulle spese di lite, considerando che l’ordinanza del Giudice onerava entrambe le parti ad iniziare il procedimento di mediazione e che nessuna delle parti vi ottemperava, ritiene di compensare integralmente le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- DICHIARA la domanda improcedibile per il mancato avveramento, nei sensi di cui in motivazione, della condizione di procedibilità, costituita dall'esperimento della mediazione demandata;
-COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso, il 9 Ottobre 2025.

Il Giudice

Michela Agata La Porta